

NUOVA SOSPENSIONE FINO AL PROSSIMO 19 SETTEMBRE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CCIAA

Nella precedente informativa avevamo dato conto di come Assofiduciaria – con l’obiettivo di ottenere l’annullamento e/o la riforma delle decisioni assunte dal TAR Lazio con le sentenze dello scorso 9 aprile 2024 – avesse presentato ricorso presso il Consiglio di Stato.

Breve excursus



Per riepilogare brevemente la vicenda, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 il Tar Lazio, sezione IV, aveva disposto una prima sospensione cautelare dell'efficacia del D.I. 55/2022 *“Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”*. In conseguenza di ciò l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l'11 dicembre 2023 era per molti rimasto sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio. Giudizio poi giunto con le sentenze n. 6837/2024, n. 6839/2024, n. 6840/2024, n. 6841/2024, n. 6844/2024 e n. 6845/2024, con le quali la sezione IV del Tar Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle diverse associazioni fiduciarie, tesi a richiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto relativo al Registro dei titolari effettivi. Con un comunicato stampata datato 11 aprile 2024, prot. 0007648, il Mimit aveva quindi stabilito *“alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell’11 aprile p.v. compreso”*.

Ed ecco che a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 17 maggio 2024, viene nuovamente sospesa fino al prossimo 19 settembre 2024 la consultazione dei dati e informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

Successivamente, in data 23 maggio 2024, il Cndcec ha diffuso una informativa con la quale si afferma che deve escludersi che le CCIAA possano procedere all’ accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.

Ciò sulla base delle considerazioni seguenti:

- nonostante l’articolo 3, comma 3, D.M. 55/2022 preveda la possibilità di comunicare annualmente – contestualmente al deposito del bilancio – la conferma dei dati e delle informazioni entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma, la sospensione concessa non impedisce in alcun modo la possibilità di procedere correttamente al deposito del bilancio;
- considerato che il termine per la comunicazione dei titolari effettivi è iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023, a ora i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato (non sussiste infatti la possibilità di confermare al Registro Imprese i dati comunicati o variati del titolare effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell’applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione);

Nell’attesa del termine di scadenza della richiamata sospensione, in via interpretativa il citato documento del Cndcec specifica che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31

dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni e che tale situazione parrebbe compatibile con l'esigenza di attendere le conclusioni definitive del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l'intero impianto del Decreto, compreso l'obbligo di conferma in esame.